

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 01 agosto 2024

D.g.r. 22 luglio 2024 - n. XII/2795
Adesione alla proposta ed approvazione dell'ipotesi di
Accordo locale semplificato tra Regione Lombardia e
Comune di Mantova per la realizzazione di opere viabilistiche
di miglioramento dell'accessibilità dello stadio comunale
Danilo Martelli nel comune di Mantova (MN)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale» ed in particolare l'art. 8 che disciplina l'Accordo locale semplificato;
- il r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell'art. 13, comma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n° 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);
- la d.g.r.n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» per l'avvio degli Accordi locali semplificati di cui all'art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 »Disciplina della Programmazione negoziata di interesse regionale»;
- la d.c.r.n. XII/42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura;
- gli artt. 27 e 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Richiamate la nota PEC n. A1.2024.0380558 del 28 luglio 2024 ed integrata con PEC n. A1.2024.0402571 del 12 luglio 2024, con la quale il Comune di Mantova (MN) ha proposto a Regione Lombardia un Accordo locale semplificato per la realizzazione di opere viabilistiche di miglioramento dell'accessibilità dello stadio comunale Danilo Martelli con l'obiettivo di ampliare la rete della mobilità dolce, eliminare le barriere architettoniche e rendere i percorsi utilizzabili anche per persone con ridotte capacità motorie, non vedenti ed ipovedenti. In particolare il progetto prevede:

- la realizzazione di 4 interventi per opere viabilistiche di miglioramento dell'accessibilità allo stadio comunale Danilo Martelli con l'obiettivo di ampliare la rete della mobilità dolce, eliminare le barriere architettoniche oggi presenti e rendere i percorsi utilizzabili anche per persone con ridotte capacità motorie, non vedenti ed ipovedenti;
- la realizzazione di nuovi marciapiedi, percorsi ed attraversamenti ciclopedonali, permette di creare una continuità tra il sistema della mobilità dolce esistente e lo Stadio Danilo Martelli evitando situazioni di pericolose interferenze tra percorsi carrabili e pedonali/ciclabili;
- l'utilizzo prevalente del calcestruzzo drenante per la realizzazione dei marciapiedi e dei percorsi ciclopedonali, garantisce la drenabilità dell'acqua che verrà restituita direttamente al terreno senza andare a gravare sui sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, permette un continuo ricircolo dell'aria che accelera il processo di scioglimento di neve e ghiaccio e garantisce un più rapido dissolvimento della temperatura delle superfici esposte al sole mitigando l'effetto «isola di calore»;
- la realizzazione dei collegamenti anche con percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti con la codifica Loges Vet Evolution;
- l'implementazione del sistema di videosorveglianza, aumenterà la percezione di sicurezza nelle persone e sarà di supporto alle forze dell'ordine;

Dato atto che la proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali l'Ente locale può proporre la sottoscrizione di ALS ai sensi dell'art. 8, comma 8, lettera a) della l.r. n. 19/19 nonché della d.g.r. 4066/2020, ovvero:

- non comporta variante agli strumenti urbanistici;
- riveste un carattere locale e non contiene elementi di complessità tecnica e procedurale;
- prevede quali soggetti sottoscrittori Regione Lombardia e il Comune di Mantova;
- presenta un quadro di costi inferiore a € 3.000.000,00;

Dato atto, altresì, l'intervento:

- viene realizzato su aree di proprietà comunale;

- gli interventi 1, 2 e 3 saranno inseriti nel Programma triennale 2024-2026 delle opere pubbliche e nell'elenco annuale 2024 prima dell'approvazione dell'ALS da parte della Giunta comunale di Mantova. L'intervento 4 è già inserito nel Programma triennale 2023/2025 delle opere pubbliche del Comune di Mantova e nell'elenco annuale 2024;

Preso atto che la Struttura Programmazione negoziata ha svolto l'istruttoria tecnica a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3 del r.r. 6/20;

Dato atto della valutazione positiva ai sensi dell'art. 3 del r.r. n. 6/20 sulla sussistenza dell'interesse regionale in quanto le finalità, gli obiettivi e gli impegni dell'Accordo di programma in oggetto sono coerenti con gli obiettivi del PRSS della XII Legislatura e precisamente:

- Pilastro 1 Lombardia connessa – Obiettivo 1.1 Reti di mobilità: infrastrutture, servizi e connessioni - Missione 1.1.5 Sostenere e potenziare la mobilità green e dolce;
- Pilastro 7 Lombardia Ente di Governo – Obiettivo 7.3 Programmazione - 7.3.1. Promuovere lo sviluppo territoriale anche tramite gli strumenti di programmazione negoziata, valutando la sostenibilità finanziaria ed ambientale;

Preso atto che, sulla base dell'istruttoria condotta sul progetto:

- la spesa impegnata con il presente provvedimento è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», ed in particolare alla lettera b) «la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti»;
- la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;
- il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione;

Considerato che ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2, né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione europea secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato;

Preso atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo locale semplificato sono:
 - Regione Lombardia;
 - Comune di Mantova (proponente);
- l'insieme degli interventi proposti comporta una spesa stimata di € 2.035.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - da Regione Lombardia per un contributo massimo di € 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2024-2026, di cui € 300.000,00 nell'annualità 2024, € 600.000,00 nell'annualità 2025 e € 100.000,00 nell'annualità 2026;
 - dal Comune di Mantova con € 1.035.000,00 sul bilancio 2024-2026;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopraindicato di:

- aderire alla proposta di Accordo locale semplificato per la realizzazione di opere viabilistiche di miglioramento dell'accessibilità dello stadio comunale Danilo Martelli di Mantova (MN);
- approvare l'ipotesi di Accordo locale semplificato per la realizzazione di opere viabilistiche di miglioramento dell'accessibilità dello stadio comunale Danilo Martelli di Mantova (MN) e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - allegato 1 schema ALS Mantova;
 - allegato A – Relazione tecnica;
 - allegato B – Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento;
 - allegato C – Cronoprogramma di attuazione;
 - allegati D – Elaborati grafici:
 - Tavola 01-Inquadramento territoriale
 - Tavola 02-Inquadramento urbanistico
 - Tavola 03-Documentazione fotografica dello stato di fatto
 - Tavola 04-Intervento 1- Realizzazione di pista ciclopedo-

nale in via Scalarini con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione delle barriere architettoniche

- Tavola 05-Intervento 2- Riqualificazione di via Luzio e via Otto Marzo con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione delle barriere architettoniche
- Tavola 06-Intervento 3- Riqualificazione di viale Isonzo nel tratto compreso tra via Tione e piazzale Porta Cerese con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione delle barriere architettoniche
- Tavola 07-Intervento 4- Riqualificazione stradale ambiti urbani - Intervento di riqualificazione di viale Asiago;

Ritenuto opportuno delegare l'assessore agli Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica - Massimo Sertori, per il tramite del competente Ufficio Territoriale Regionale (UTR) Val Padana - Mantova:

- allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi allo strumento di Programmazione negoziata di cui alla presente delibera;
- a presiedere gli organismi collegiali di cui all'art. 4 commi 5 e 6 della l.r. 19/2019;

Ritenuto pertanto di:

- demandare gli atti contabili attuativi, assegnazione, impegno di spesa e prima liquidazione, al dirigente competente in materia di Programmazione negoziata;
- rinviare a successivi provvedimenti del competente UTR Val Padana la liquidazione delle risorse successive alla prima quota;

Atteso che la presente deliberazione:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 è trasmessa al Consiglio regionale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 è pubblicata sul BURL;
- ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale di Regione Lombardia;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. che sussiste l'interesse regionale ad aderire alla proposta del Comune di Mantova(MN) di Accordo locale semplificato per la realizzazione di opere viabilistiche di miglioramento dell'accessibilità dello stadio comunale Danilo Martelli;

2. di aderire, pertanto, alla proposta del Comune di Mantova di Accordo locale semplificato per la realizzazione di opere viabilistiche di miglioramento dell'accessibilità dello stadio comunale Danilo Martelli;

3. di approvare l'ipotesi di Accordo locale semplificato per la realizzazione di opere viabilistiche di miglioramento dell'accessibilità dello stadio comunale Danilo Martelli di Mantova ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- allegato 1 schema ALS Mantova;
- allegato A - Relazione tecnica
- allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
- allegato C - Cronoprogramma di attuazione
- allegati D - Elaborati grafici:
 - Tavola 01-Inquadramento territoriale
 - Tavola 02-Inquadramento urbanistico
 - Tavola 03-Documentazione fotografica dello stato di fatto
 - Tavola 04-Intervento 1- Realizzazione di pista ciclopedonale in via Scalarini con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione delle barriere architettoniche
 - Tavola 05-Intervento 2- Riqualificazione di via Luzio e via Otto Marzo con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione delle barriere architettoniche
 - Tavola 06-Intervento 3- Riqualificazione di viale Isonzo nel tratto compreso tra via Tione e piazzale Porta Cerese con

adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione delle barriere architettoniche

- Tavola 07-Intervento 4- Riqualificazione stradale ambiti urbani - Intervento di riqualificazione di viale Asiago;

4. di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un contributo massimo di € 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2024-2026, di cui € 300.000,00 nell'annualità 2024, € 600.000,00 nell'annualità 2025 e € 100.000,00 nell'annualità 2026;

5. di delegare l'assessore agli Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica - Massimo Sertori, alla firma, all'attuazione ed alla adozione di eventuali atti conseguenti all'Accordo locale in oggetto;

6. di rinviare a successivi provvedimenti della Struttura Programmazione negoziata l'assegnazione, impegno e prima liquidazione delle risorse di cui al precedente punto 4;

7. di rinviare a successivi provvedimenti del competente UTR Val Padana la liquidazione delle risorse successive alla prima quota;

8. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6;

9. di pubblicare il presente atto, unitamente all'allegato 1, sul BURL ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6;

10. di pubblicare il presente atto, unitamente all'allegato 1, nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA
REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI MANTOVA
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE VIABILISTICHE DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'
DELLO STADIO COMUNALE DANILO MARTELLI**

TRA

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica, MASSIMO SERTORI, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

E

- Comune di Mantova, con sede legale in Mantova, Via Roma n.39, CF/P.IVA 00189800204 nella persona del Sindaco pro tempore Mattia Palazzi, quale Legale Rappresentante del Comune di Mantova;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- Il R.R. 22 dicembre 2020, n.6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n.19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale);
- la D.G.R. n. XI/4066 del 21 dicembre 2020 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della L.R. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20.06.2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

Il Comune di Mantova ha presentato con nota pec n. A1.2024.0380558 del 28.06.2024, integrata con pec n. del la proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'accessibilità sovracomunale dello Stadio Comunale "Danilo Martelli" mediante la riqualificazione di alcuni assi viabilistici in conformità al vigente PGT del Comune di Mantova. Per la realizzazione di tali interventi, il Comune di Mantova non ha partecipato a bandi regionali per ottenere finanziamenti né ha richiesto altre forme di finanziamento regionale;

CONSIDERATO CHE:

- è una proposta che concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia di potenziamento della mobilità dolce, di adozione di misure per l'efficientamento energetico e miglioramento dell'accessibilità agli impianti ed alle attività sportive, come declinato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile – Obiettivi 1.1.5;

- il progetto oggetto del presente Accordo si qualifica come intervento d'interesse pubblico in quanto il beneficio prodotto assume rilievo per l'intera comunità;
- il coinvolgimento di Regione Lombardia nel progetto di realizzazione di tali opere è opportuno per rafforzarne l'interesse sovracomunale, in quanto finalizzato al miglioramento della viabilità di carattere non locale ma riguardante l'accessibilità dello Stadio non solo con riferimento al suo utilizzo sportivo ma anche come polo ove individuare lo svolgimento di eventi di diversa natura e attrazione;

PRESO ATTO CHE:

- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°...del.....;
 - Comune di Mantova: Deliberazione di Giunta Comunale n°132 del 27/06/2024;
- Il presente accordo dovrà essere approvato con atto amministrativo del Comune di Mantova, che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 – comma 8 - della L.R. n. 19/2019;

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Art. 1

Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

- Allegato A – Relazione Tecnica
- Allegato B – Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
- Allegato C – Cronoprogramma di attuazione
- Allegati D – Elaborati grafici:
 - *Tavola 01-Inquadramento territoriale*
 - *Tavola 02-Inquadramento urbanistico*
 - *Tavola 03-Documentazione fotografica dello stato di fatto*
 - *Tavola 04-Intervento 1- Realizzazione di pista ciclopedonale in via Scalarini con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione delle barriere architettoniche*
 - *Tavola 05-Intervento 2- Riqualificazione di via Luzio e via Otto Marzo con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione delle barriere architettoniche*
 - *Tavola 06-Intervento 3- Riqualificazione di Viale Isonzo nel tratto compreso tra via Tione e Piazzale Porta Cerese con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione delle barriere architettoniche*
 - *Tavola 07-Intervento 4- Riqualificazione stradale ambiti urbani - Intervento di riqualificazione di viale Asiago*

Art. 2

Obiettivi e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5.

Art. 3

Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. Gli interventi finalizzati a migliorare l'accessibilità sovracomunale allo stadio Stadio Comunale "Danilo Martelli" di Mantova interessano aree di proprietà comunale appartenenti al demanio stradale e riguardano:
 - Intervento 1: realizzazione di pista ciclopedonale in via Scalarini con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione barriere architettoniche;
 - Intervento 2: riqualificazione di via Luzio e via 8 Marzo con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione barriere architettoniche;
 - Intervento 3: riqualificazione di viale Isonzo nel tratto compreso tra via Tione e piazzale Porta Cerese con adeguamento infrastrutturale delle banchine ed eliminazione barriere architettoniche e realizzazione di nuovo bagno autopulente;
 - Intervento 4: riqualificazione stradale ambiti urbani: intervento di riqualificazione di viale Asiago con rifacimento dei marciapiedi e potenziamento dell'illuminazione pubblica

Tutti gli interventi sono in fase di redazione di PFTE e successiva progettazione esecutiva.

2. La proposta progettuale è conforme ai seguenti strumenti urbanistici comunali:
 - Piano di Governo del Territorio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.60 del 21/11/2012
 - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato con DCC n. 47/2019
 - PIANO MOBILITA' CICLISTICA COMUNALE (Biciplan) approvato con DCC n. 42/2014 ed è compatibile con la pianificazione territoriale di scala provinciale.
3. Gli interventi 1 – 2 e 3 sono inseriti nel Programma Triennale 2024-2026 delle Opere Pubbliche del Comune di Mantova e nell'elenco annuale 2024, con Delibera CC n. del
- L'intervento 4 "Riqualificazione stradale ambiti urbani: intervento di riqualificazione di viale Asiago" risulta già inserito nel Piano Triennale 2023-2025 delle Opere Pubbliche del Comune di Mantova e nell'elenco annuale 2024 con delibera CC n. 85 del 21/12/2022.

Art. 4

Piano economico – finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo degli interventi puntualmente individuati negli allegati del presente accordo, è pari ad € 2.035.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - Comune di Mantova: € 1.035.000,00 quota prevista nelle annualità 2024 – 2025 – 2026;
 - Regione Lombardia: € 1.000.000,00 quota prevista nel bilancio regionale annualità 2024 – 2025 – 2026.

Art.5

Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.

In particolare:

a) Il Comune di Mantova si impegna a:

- a) approvare l'accordo con atto amministrativo e pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 – comma 8 - della L.R. n. 19/2019;
 - b) destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
 - c) trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
 - d) inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
 - e) informare le Parti in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
 - f) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
 - g) informare le Parti in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo; redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;
 - h) garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico – finanziario di cui all'Allegato B del presente Accordo;
 - i) farsi carico, tramite la società in-house ASTER, dei costi di gestione e manutenzione del nuovo bagno autopulente previsto nell'intervento 3, da quantificare in sede di progettazione esecutiva, a partire da completamento delle opere;
 - j) evidenziare in tutte le sedi, compresa la cartellonistica di cantiere, che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia;
 - k) apporre una targa permanente che evidenzi che l'opera è stata realizzata con il contributo Regione Lombardia.
- b) Regione Lombardia si impegna a:
- a) concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Mantova pari a € 1.000.000,00, nella percentuale del 49% del Piano economico – finanziario di cui allegato B del presente Accordo;
 - b) Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'allegato C del presente accordo:
 - i. € 300.000,00 annualità 2024, pari al 30% del contributo regionale alla sottoscrizione dell'Accordo che verrà pubblicato sul BURL dal Comune di Mantova;
 - ii. € 300.000,00 annualità 2025, pari al 30% del contributo regionale alla trasmissione dell'inizio lavori interventi 1 e 3;
 - iii. € 300.000,00 annualità 2025, pari al 30% del contributo regionale alla presentazione dell'approvazione del CRE e della rendicontazione della spesa dell'intervento 1 e 3;
 - iv. € 100.000,00 annualità 2026, pari al 10% del contributo regionale alla presentazione dell'approvazione del CRE e della rendicontazione della spesa dell'intervento 2

2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.

3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto. Regione Lombardia non assume alcun obbligo nei confronti del Comune di Mantova per spese eccedenti il costo complessivo di cui al precedente articolo 4.

Art. 6 Istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 [inserire nome dell'Amministrazione proponente] costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:

- Sindaco del Comune di Mantova o suo Delegato;
- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;

2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del R.R. 22 dicembre 2020 - n. 6. In particolare, ai sensi dell'art. 33 del citato Regolamento, valuterà all'unanimità le eventuali modifiche dell'accordo e le procedure da applicare per la loro approvazione.

Art. 7 Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare Comune di Mantova è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti dell'ALS secondo la modalità di cui al presente articolo.
2. Il Responsabile dell'Accordo, individuato tra i Funzionari dell'Amministrazione Comunale, trasmetterà a Regione Lombardia:
 - una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale;
 - l'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere;
 - la dichiarazione di funzionalità delle opere;
 - la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori.

Art. 8 Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2027.

Art. 9 Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.10
Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.